

UNIVERSITÀ
DI PARMA

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

REGOLAMENTO DEL 41° CICLO

UNIVERSITÀ DI PARMA

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato del 29 ottobre 2025

UNIVERSITÀ
DI PARMA

UNIVERSITÀ DI PARMA

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento del Corso di dottorato in scienze giuridiche prevede per il 41° ciclo regole particolari che si aggiungono a quelle stabilite nel Regolamento di Ateneo dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Corso di dottorato in scienze giuridiche dell'Università di Parma.

ARTICOLO 2 – TUTOR

Il Collegio docenti, prima dell'inizio dell'attività della dottoranda o del dottorando nel ciclo di appartenenza, provvede all'assegnazione di un o di una tutor che ne supervisiona l'attività di ricerca e l'attività formativa.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ FORMATIVA

L'attività formativa del dottorato comprende:

a) la frequenza obbligatoria all'attività didattica interdisciplinare e metodologica programmata dal Corso di dottorato e impartita nei relativi insegnamenti, secondo il calendario comunicato per ciascun anno del ciclo di dottorato;

b) la partecipazione a convegni e seminari organizzati presso l'Università di Parma la cui frequenza obbligatoria viene segnalata dalla Segreteria del Corso di dottorato;

c) almeno 10 ore all'anno di didattica comune, con carattere interdisciplinare ai diversi settori delle scienze giuridiche attraverso la frequenza a lezioni, seminari, incontri di studio, eventi di formazione comunque denominati o altre attività analoghe, organizzati o promossi da Atenei italiani o stranieri, da Ordini professionali o da Scuole o Enti o Associazioni anche privati, aventi a oggetto contenuti interdisciplinari ai diversi settori delle scienze giuridiche, a condizione che siano previamente accreditati dal Corso di dottorato ai sensi dell'art. 4;

d) almeno 30 ore all'anno di didattica di settore, relativa alla specifica materia oggetto del progetto di ricerca della dottoranda o del dottorando, attraverso la frequenza a lezioni, seminari, incontri di studio, eventi di formazione comunque denominati o altre attività analoghe, organizzati o promossi da Atenei italiani o stranieri, da Ordini professionali o da Scuole o Enti o Associazioni anche privati, aventi a oggetto contenuti relativi alla specifica materia del progetto di ricerca della dottoranda o del dottorando, a condizione che siano previamente accreditati dal Corso di dottorato ai sensi dell'art. 4.

A partire dal II anno, le dottorande e i dottorandi devono altresì impartire almeno due ore di attività didattica, nell'ambito del Corso di dottorato, tenendo una relazione nell'ambito di incontri di studio o attività seminariali, rivolte alle dottorande e ai dottorandi frequentanti il Corso di dottorato e/o a un

pubblico esterno, su tematiche proposte dal tutor. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per tutte le dottorande e i dottorandi iscritti ai diversi cicli del Corso di dottorato.

Le dottorande e i dottorandi autocertificano lo svolgimento delle singole attività formative nella relazione di cui all'art. 6.

ARTICOLO 4 – ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI

Ai fini dello svolgimento dell'attività formativa di didattica comune o di settore di cui all'art. 3, ciascun evento (convegno, seminario, lezione, etc.) deve essere previamente accreditato dal Coordinatore del Corso di dottorato.

Le richieste di accreditamento devono essere inoltrate mediante posta elettronica alla Segreteria del Corso di dottorato, allegando un idoneo documento (ad. es. locandina di convegno) che riporti il titolo e il contenuto dell'evento, l'ente organizzatore, la data e il luogo di svolgimento.

Sul sito internet del Corso di dottorato viene redatto e volta a volta aggiornato l'elenco degli eventi che hanno ottenuto l'accreditamento, valevoli quindi per l'attività obbligatoria di didattica comune e di settore.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività di Segreteria e di pubblicità, le richieste di accreditamento devono essere inviate al più tardi dieci giorni prima dello svolgimento dell'evento.

ARTICOLO 5 – RELAZIONE ANNUALE ORALE

Le dottorande e i dottorandi devono tenere, con cadenza annuale e prima della scadenza dell'anno di frequenza, una relazione, in merito alla propria attività di ricerca agli altri frequentanti del Corso di dottorato, a cui seguirà dibattito con i presenti.

L'incontro è organizzato a cura della Segreteria del Corso di dottorato ed è moderato dal Coordinatore del Corso di dottorato o da un docente designato da quest'ultimo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per tutte le dottorande e i dottorandi iscritti ai diversi cicli del Corso di dottorato.

ARTICOLO 6 – RELAZIONE ANNUALE SCRITTA

Entro il 30 settembre di ogni anno le dottorande e i dottorandi devono inoltrare alla Segreteria del Corso di dottorato una relazione scritta, controfirmata dal tutor di riferimento, in cui si rappresentano l'attività di ricerca, svolta in Italia o all'estero e l'attività formativa (comune e di settore) svolte durante l'anno, nonché le pubblicazioni effettuate o i contributi in via di pubblicazione. La relazione scritta dev'essere accompagnata dalla compilazione di un apposito modulo in formato Excel (secondo il format predisposto dalla Segreteria) che riporti:

a) le attività formative (comuni e di settore) cui la dottoranda o il dottorando ha partecipato;

b) le pubblicazioni effettuate (o in Corso di pubblicazione) e la natura del prodotto scientifico edito, con indicazione dell'eventuale pubblicazione su rivista di fascia A;

c) i periodi di soggiorno o periodo di tempo all'estero o in Italia, presso un Ateneo, un ente o impresa, con indicazione delle relative ragioni.

Le dottorande e i dottorandi devono informare la Segreteria del Corso di dottorato delle attività formative svolte nel mese di ottobre che, se comunicate prima dell'ultima riunione utile del Collegio docenti, saranno comunque considerate ai fini tanto dell'attività formativa obbligatoria quanto dell'ammissione all'anno successivo del Corso di dottorato.

ARTICOLO 7 – AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO

Il Collegio docenti, ogni anno e comunque entro il 31 ottobre, valutati l'adempimento alle attività formative obbligatorie e la relazione dell'attività di ricerca di cui agli articoli precedenti, delibera il passaggio delle dottorande e dei dottorandi all'anno successivo del Corso di dottorato.

ARTICOLO 8 – PERIODO ALL'ESTERO

Al fine di incentivare l'internazionalizzazione e di completare il percorso formativo delle dottorande e dei dottorandi, il Corso di dottorato prevede l'obbligo, per gli studenti con borsa di studio, dello svolgimento di uno o più periodi di studio e/o di ricerca all'estero della durata complessiva di almeno tre mesi nell'arco dei tre anni, da svolgersi previa autorizzazione del Coordinatore.

La richiesta di soggiorno all'estero, controfirmata dal tutor, deve essere inviata alla Segreteria del Corso di dottorato a mezzo posta elettronica, almeno trenta giorni prima della partenza. La richiesta deve indicare il luogo e l'ente presso i quali si svolgerà il soggiorno, nonché le date di partenza e di rientro.

Il periodo di soggiorno all'estero per gli studenti senza borsa, benché non obbligatorio, è comunque consigliato.

L'assenza alle attività formative obbligatorie è giustificata durante il soggiorno all'estero. In caso di soggiorno di ricerca all'estero di almeno 3 mesi nel corso del medesimo anno di dottorato, inoltre, gli obblighi formativi per quell'anno sono ridotti a 5 ore per la didattica comune e 15 ore per la didattica di settore.

La dottoranda o il dottorando deve comunicare alla Segreteria, prima della partenza, lo svolgimento di soggiorni all'estero, indicando l'ente ospitante, la durata e le finalità di ricerca del soggiorno stesso.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

Al termine del Corso di dottorato, la dottoranda o il dottorando deve relazionare oralmente dinanzi al Collegio Docenti in merito all'attività di ricerca svolta durante il Corso e ai contenuti della propria tesi dottorale. Al termine della relazione il Collegio Docenti delibera l'ammissione della dottoranda o del dottorando all'esame finale.

ARTICOLO 10 – GRUPPO DI RIESAME

Il Gruppo di riesame del Corso di dottorato è composto dal Coordinatore, da un componente del personale tecnico-amministrativo addetto al dottorato e da un Rappresentante delle dottorande e dei dottorandi, nominato dai Rappresentanti dei vari cicli, il quale rimane in carica fino al conseguimento del titolo.

Il Gruppo di riesame ha il compito di guidare il Corso di dottorato verso l'obiettivo di un miglioramento continuo dei risultati e gestisce il processo di autovalutazione monitorando periodicamente i dati del corso, predisponendo e aggiornando la documentazione rilevante, esaminando i questionari di gradimento sulla didattica e rilevando i punti di forza e le criticità e proponendo azioni correttive e di miglioramento.

A tal fine, il Gruppo di riesame predispone altresì questionari relativi alla soddisfazione del Corso di dottorato sulla base dei modelli Anvur da sottoporre alle dottorande e ai dottorandi al termine di ciascun anno del Corso di dottorato ed al termine del triennio e ne esamina i risultati.

ARTICOLO 11 – MISSIONI

Le missioni devono essere previamente autorizzate dal Coordinatore, sulla base di una richiesta che contiene il preventivo delle spese.

Al termine della missione, deve essere inviato al Coordinatore un riepilogo delle spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

Le spese di missione in ciascun anno del Corso di dottorato non possono superare il 10% della borsa di dottorato, salva la possibilità di attingere ai fondi residui dell'anno precedente.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONE DELL'AFFILIAZIONE

Le dottorande o i dottorandi devono indicare la loro affiliazione come "Dottorande o Dottorandi in Scienze giuridiche nell'Università di Parma" nelle pubblicazioni e in occasione degli interventi in convegni o seminari.



UNIVERSITÀ
DI PARMA

www.unipr.it